

BEINASCO SERVIZI S.R.L.

FORNITURA ORDINARIA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI ED ALTRI – PERIODO 2026-2029

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

La Beinasco Servizi S.r.l. intende aggiudicare tramite procedura aperta la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, galeniche e dispositivi medici O.T.C., S.O.P., prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Beinasco. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. Inoltre, il presente capitolato, ha per oggetto la fornitura degli altri servizi connessi, come specificato nei successivi articoli.

La procedura verrà espletata secondo le modalità di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (in seguito anche solo “Codice”) e in applicazione del disciplinare di gara cui si rinvia.

Le condizioni contenute nel presente capitolato (in seguito anche solo “capitolato”) sono applicabili ai rapporti che intercorreranno tra la Farmacia Comunale di Beinasco, così come indicato nella successiva tabella unitamente all’ubicazione della relativa Farmacia beneficiaria della fornitura, e l’operatore economico aggiudicatario di ciascun lotto:

Città	Denominazione	Indirizzo
Beinasco (TO) - 10092	Beinasco Servizi S.r.l. - Farmacia Comunale	Via Orbassano 2

Art. 2 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L’ammontare globale presunto della fornitura in parola è previsto in € 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00), IVA esclusa, così articolato:

I lotto - € 1.400.000,00 IVA esclusa - C.I.G. B850CE73C6;

II lotto: - € 900.000,00 IVA esclusa - C.I.G. B850CE8499;

III lotto: - € 300.000,00 IVA esclusa - C.I.G. B850CE956C.

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. La spesa totale presunta non impegna, quindi, Beinasco Servizi S.r.l. in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all’andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche

in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa sollevare eccezioni o pretendere indennità.

Acquisti 1° anno	Acquisti 2° anno	Acquisti 3° anno	Acquisti 4° anno	Totale importo
€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 2.600.000,00

Fermo quanto sopra, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a un anno ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 650.000,00 (€ 350.000,00 per il lotto I; € 225.000,00 per il lotto II; € 75.000,00 per il lotto III), al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno due mesi prima della scadenza del contratto.

In aggiunta, come meglio specificato nel successivo art. 3, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente – e comunque per non più di sei mesi - se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Il valore della proroga semestrale è pari a € 325.000,00 (lotto I - € 175.000,00; lotto II - € 112.500,00; lotto III - € 37.500,00).

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di quattro anni, a partire, indicativamente, dal 01.01.2026 e cesserà il 31.12.2029.

Qualora il termine iniziale di decorrenza sia successivo a quello prima indicato, si avrà lo slittamento del termine finale in guisa che sia sempre rispettata la durata quadriennale del contratto.

Stante la natura di servizio pubblico essenziale erogato dalla Farmacia comunale e il suo impatto sulla salute pubblica nel caso di sospensione e/o interruzione nella somministrazione dei farmaci, è consentita l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, fatta salva ogni conseguenza di legge in caso di successivo accertamento negativo dei requisiti richiesti per la regolare aggiudicazione e/o stipulazione del contratto.

Alla scadenza del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare in regime di proroga a prestare la fornitura agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la S.A. non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o non avrà proceduto all'individuazione della migliore forma di gestione

del servizio nel rispetto della normativa al tempo vigente. La proroga non potrà superare i sei mesi.

Art. 4 – ARTICOLAZIONE ED AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

I prodotti oggetto della fornitura sono stati raggruppati, ai fini del presente contratto, nelle sei categorie sottoindicate:

CATEGORIA MERCEOLOGICA	TIPOLOGIA DI PRODOTTO	INCIDENZA PERCENTUALE PRESUNTA	SCONTO MINIMO
A	Specialità medicinali ad uso umano di classe A	15%	33%
B	Specialità medicinali ad uso umano di classe C – originali	15%	33%
C	Medicinali equivalenti di classe A	30%	38,5%
D	Medicinali equivalenti di classe C	20%	49%
E	Farmaci di automedicazione OTC e SOP	10%	33%
F	Prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici, omeopatici, veterinari, galenici e quanto non previsto nelle precedenti voci	10%	38%

La suddivisione in categorie è stata prevista al solo scopo di raggruppare in categorie omogenee i prodotti, onde rendere possibile la formulazione delle offerte in modo analitico.

Si rinvia al disciplinare di gara.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

Gli operatori economici aggiudicatari si obbligano:

- a) Ad accettare, senza condizione alcuna, la determinazione del Direttore della Farmacia Comunale dei prodotti occorrenti. Le quantità mensili presunte sono in funzione delle quotidiane necessità di rifornimento della Farmacia.
- b) Le forniture dovranno avere luogo tutti i giorni, a cura, spese e rischio del fornitore, presso la sede della Farmacia Comunale, della cui ubicazione il fornitore stesso sarà tenuto a prendere conoscenza.
- c) La fornitura dovrà comprendere almeno due consegne giornaliere per i primi due operatori economici aggiudicatari (per un totale di almeno quattro consegne giornaliere) e almeno una consegna giornaliera per il terzo operatore aggiudicatario. Le consegne dovranno essere effettuate anche per minime quantità con consegna diretta alla Farmacia Comunale.
- d) Le chiamate per ricevere le ordinazioni verranno effettuate dalla Farmacia quattro volte al giorno e precisamente:
 - Alle ore 10.30 per consegne entro le 12.00;
 - Entro le 13.00 per consegne entro le 15.15;
 - Alle ore 17.00 per consegne entro le 18.00;
 - Entro le 19.30 per consegne entro le ore 08.30 del giorno successivo.
- e) Detti orari potranno essere variati solo previa autorizzazione scritta della Direzione aziendale.
- f) A ritirare tutti i prodotti che nel quadriennio 2026-2029 divenissero invendibili per disposizioni di legge, autorità, per scelta dei produttori e a ritirare l’invenduto entro 60 gg. dalla consegna.
- g) Ad effettuare le consegne dei farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. n. 538/1992, nonché di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs. n. 155/1997 e s.m.i.
- h) A garantire che i prodotti oggetto della fornitura siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto.
- i) Ad usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell’informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell’invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite.
- j) A produrre, su richiesta di Beinasco Servizi S.r.l., una rendicontazione riassuntiva degli acquisti.
- k) Ad inviare mensilmente le proprie fatture d’acquisto di tutti i prodotti ordinati.
- l) A fornire la Farmacia Comunale di carta per pacchi e buste shopper in una quantità adeguata alle esigenze aziendali.

- m) Sia la carta che le borse potranno eventualmente recare scritte pubblicitarie riferite a prodotti vendibili presso le farmacie o eventualmente il nome della Farmacia Comunale, relativo indirizzo e numero telefonico, nonché “logo” dell’operatore economico aggiudicatario.
- n) Ogni altra forma indiretta di pubblicità dovrà essere sottoposta al parere della Beinasco Servizi S.r.l., per l’approvazione della stessa.
- o) a praticare il prezzo offerto per tutta la durata della fornitura e sino ad ultimazione delle consegne; fatto salvo quanto previsto in materia di revisione prezzi dal disciplinare di gara al paragrafo 3.2, il prezzo praticato non potrà essere soggetto ad alcuna modifica o revisione, salvo modifiche in ottemperanza a norme di legge, di regolamento o comunque di disposizioni dell’autorità amministrativa. In tal caso rimarrà invariata la proporzione tra sconti praticati e sconti di legge, sia in caso migliorativo che peggiorativo per Beinasco Servizi S.r.l.

Art. 6 – FACOLTA’ PER LA BEINASCO SERVIZI SRL DI RIFORNIRSI DA FONTI DIVERSE

L’affidamento della fornitura non costituisce concessione di esclusiva. La Beinasco Servizi S.r.l., pertanto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti da altri fornitori, nonché direttamente dalle imprese produttrici o concessionarie di vendita esclusive di zona sia di prodotti non disponibili presso l’operatore economico aggiudicatario, sia di prodotti le cui condizioni di vendita siano complessivamente più vantaggiose.

Art. 7 – FATTURAZIONE

7.1. Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all’epoca di ogni singolo ordine.

Le fatture inerenti alla fornitura dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno contenere l’indicazione degli estremi dell’ordine di fornitura delle merci cui si riferiscono.

La fattura dovrà essere unica e comprendere tutte le categorie anche nel caso di raggruppamento di imprese.

A fianco di ogni referenza dovrà essere indicato lo sconto al netto di IVA praticato nella specifica fatturazione.

Nell’ultima pagina della fattura dovrà essere riportato un riepilogo.

7.2. L’operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire alla Beinasco Servizi S.r.l. le copie dei documenti fiscali e contabili (documenti di trasporto, fatture, ecc.), anche in formato elettronico, nel numero occorrente e con le caratteristiche richieste dalla Beinasco Servizi S.r.l. per proprie ragioni amministrative.

I documenti fiscali e contabili devono essere intestati a:

Beinasco Servizi S.r.l. Farmacia Comunale – Sede operativa: Via Orbassano 2 – 10092 Beinasco (TO); sede legale: Via Serea 9/1 - 10092 Beinasco (TO) – P.I. 07319600016.

In particolare, si specifica che tutti i documenti di trasporto dovranno riportare per tutte le referenze il prezzo al pubblico ove previsto per legge in vigore alla data del D.D.T., il prezzo di cessione a Beinasco Servizi S.r.l. e l'aliquota IVA.

Art. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento delle fatture, fatti salvi accordi diversi, avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario, previa acquisizione del DURC e a condizione che tutti i documenti fiscali e contabili siano stati emessi come previsto dall'art. 5 per gli accrediti e dall'art. 7 per le fatture.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i., l'operatore economico aggiudicatario deve:

- a) comunicare gli estremi del conto dedicato su cui effettuare i pagamenti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
- b) comunicare alla Beinasco Servizi S.r.l. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
- c) inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge 136/2010 e s.m.i. e, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) ai detti obblighi, darne immediata comunicazione alla Beinasco Servizi S.r.l. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
- d) assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- e) accettare che la Beinasco Servizi S.r.l. provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale a mezzo bonifico sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, nella consapevolezza che il mancato utilizzo del bonifico sul conto corrente dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono riportati in apposita clausola inserita nel contratto.

Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA

Successivamente all'aggiudicazione definitiva si addiverrà alla stipulazione del contratto, in relazione alla causale del presente capitolato e a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere all'atto della stipulazione del contratto a presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Il ribasso da considerare ai fini dell'applicazione dell'art. 117 del Codice è lo sconto percentuale ponderato di aggiudicazione per ciascun lotto di cui alla lettera B del paragrafo 3.4 del disciplinare di gara.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza e/o revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Beinasco Servizi S.r.l., che aggiudica la fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della presente fornitura.

Art. 10 – CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO

10. La Beinasco Servizi S.r.l. si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, in contraddittorio con l'operatore economico aggiudicatario, la conformità delle prestazioni eseguite in relazione a quanto disposto dal presente capitolato.

10.1 Nel caso di inosservanza degli obblighi e dei termini contrattuali – salvo casi di forza maggiore, comunque, non imputabili all'operatore economico aggiudicatario, debitamente documentati - accertata dalla Beinasco Servizi S.r.l., quest'ultima ne farà contestazione scritta all'operatore economico aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per eliminare le difformità riscontrate. È fatta salva la facoltà per l'operatore economico aggiudicatario di presentare, entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dall'operatore economico aggiudicatario, a giudizio insindacabile della Beinasco Servizi S.r.l., non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione di una penale a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

L'importo della penale sarà definito con apposita documentazione.

10.2 Nell'ipotesi in cui l'operatore economico aggiudicatario non effettui le consegne nei termini e con le modalità previste dall'art. 5 sarà applicata una penale pari al 10% dell'ammontare dell'ordine, per ogni giro di consegna non effettuato.

Nel caso in cui la consegna risulti mancante di più del 10% dell'ordinato, verrà comminata una penale di misura pari al 10% del valore della merce mancante.

Per le altre ipotesi di inadempimento, la penale sarà fissata dalla Beinasco Servizi S.r.l. da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, a seconda della gravità dell'inadempimento accertato. Tali penali non escludono le altre conseguenze

previste dal capitolato e potranno essere inflitte sia una volta tanto per ciascun inadempimento, sia ripetutamente per ogni giorno, finché durano le cause specifiche che hanno provocato le inadempienze accertate.

In ogni caso, l'ammontare delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del contratto; in caso contrario, Beinasco Servizi S.r.l. si riserva di dar corso alla risoluzione del medesimo.

10.3 La Beinasco Servizi S.r.l. verificherà l'avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate e, qualora l'operatore economico aggiudicatario appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, Beinasco Servizi S.r.l. ha la facoltà di risolvere il contratto e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento della fornitura.

10.4 Qualora si verificassero reiterati ritardi o consegne parziali non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate, Beinasco Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni conseguenti.

10.5 Qualora l'operatore economico aggiudicatario dovesse recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza convenuta, Beinasco Servizi S.r.l. escuterà la cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni suscettibili di risarcimento.

10.6 È facoltà della Beinasco Servizi S.r.l. recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni, mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza dell'operatore economico aggiudicatario, anche via PEC, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. In tali casi l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi resi, purché correttamente eseguiti, secondo le condizioni ed il corrispettivo previsti nel presente capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso.

Art. 11 – PERSONALE

11.1 Le consegne dovranno essere effettuate da personale incaricato dell'operatore economico aggiudicatario, che dia garanzia sotto tutti gli aspetti, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia e a tutte quelle norme che venissero emanate durante il periodo della fornitura.

11.2 L'operatore economico aggiudicatario è esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

11.3 A richiesta della Beinasco Servizi S.r.l., l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme

contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali ed infortunistiche al personale impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11.4 L'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà verificarsi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale incaricato, con esonero da ogni responsabilità della Beinasco Servizi S.r.l.

11.5 In caso di inosservanza l'operatore economico sarà ritenuto responsabile delle mancanze commesse dal personale incaricato, con l'applicazione, a suo carico, delle penalità di cui al precedente art. 10 e risponderà del contegno tenuto dagli stessi nei confronti dei terzi e specificatamente nei confronti della Farmacia e dei suoi clienti.

Art. 12 – OSSERVANZA NORMATIVA

L'operatore economico aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri nella presente materia, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In caso di inosservanza l'operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle mancanze commesse dai suoi dipendenti e dal personale incaricato, con l'applicazione a suo carico delle penalità di cui al precedente art. 10.

Art. 13 – SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese del contratto, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

14.1. Il contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, c. 1, del Codice.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo alla Beinasco Servizi S.r.l. il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della forma giuridica dell'operatore economico aggiudicatario, deve essere comunicata e documentata.

14.2. È ammesso il subappalto ai sensi dell'art.119 del Codice.

Art. 15 – FORO COMPETENTE

Foro competente, in via esclusiva, per eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di fornitura di cui al presente capitolato è quello di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 16 – RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008

Non risultano in evidenza interferenze che richiedano l'adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza dell'operatore economico aggiudicatario e di Beinasco Servizi S.r.l. Non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di apposita valutazione e revisione.

Art. 17 NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non espressamente disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, nonché alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici.

Beinasco, lì 17 settembre 2025

BEINASCO SERVIZI S.r.l.
Il Responsabile Unico del progetto
Botticella Dott.ssa Tiziana